



#### **Art. 1 - Denominazione e durata**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni una Associazione denominata "Associazione Culturale Bolognese Dino Sarti - APS", operante senza fini di lucro, in seguito anche Associazione.

L'associazione è una libera associazione di promozione sociale, volontaria, che intende tutelare, promuovere e valorizzare i beni culturali legati ai dialetti della provincia Bolognese, in particolare la canzone, il teatro e la letteratura dialettale.

L'Associazione intende mantenere viva e onorare la memoria del maestro Dino Sarti, che fu un autorevole interprete della cultura bolognese. L'associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2 – Sede**

La sede sociale viene stabilita nel comune di Bologna (BO), in Viale Lincoln 54. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria.

#### **Art. 3 "Scopi e attività"**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di :

- 1 Organizzare momenti di intrattenimento con musica e cabaret presso centri sociali , centri anziani e nosocomi
- 2 Attualmente è in corso una mostra di immagini antiche di Piazza Maggiore-Bologna presso il locale PianoPiano nel Palazzo dei Notai Bologna, cui seguiranno altre iniziative analoghe presso Case di Quartiere e locations messe a disposizione dai Quartieri
- 3 Collaborazione con le varie Case di Quartiere.
- 4 Preparazione di eventi in memoria di Dino Sarti
- 5 Organizzazione di Premi letterari per aspiranti scrittori

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di

approvazione di Bilancio.

#### Art. 4 – Comunicazioni

L'Associazione nell'ambito delle sue attività potrà : 1) curare la pubblicazione di una rivista denominata "In memoria di Dino Sarti", contenente studi, testimonianze e altro riguardanti gli scopi sociali, con cadenza possibilmente annuale; 2) inviare un notiziario interno, anche via internet, portante comunicazioni e notizie attinenti l'attività dell'Associazione.

#### Art. 5 - Membri dell'Associazione

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizionamenti personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro di ineccepibile moralità, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e dopo averla approvata, comunica la deliberazione all'interessato entro ...30gg..... Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nuovo aderente nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). Il libro può essere tenuto in formato digitale o su file, se ammesso dalle norme. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

#### Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

La qualifica di socio da diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche private il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; esaminare e/o prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, con le modalità previste dall'art 14 bis; a ricevere la rivista pubblicata dall'Associazione, se in regola con il versamento della quota annuale.

#### Art. 8 - Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari le persone che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito speciali benemeritenze verso l'Associazione, contribuendo, in modo rilevante ed efficace, a far conoscere e diffondere la Sua attività istituzionale. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa; possono partecipare alle attività della Associazione senza diritto di voto attivo e passivo..

#### Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; l'Organo di Controllo Interno. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 - Assemblee

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi audio-video, purché sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione. Tutti gli associati hanno diritto di voto, purché in regola con il versamento della quota associativa. Nel caso in cui il soggetto sia minore d'età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'assemblea rappresenta tutti gli iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto Sociale, sono obbligatorie per tutti gli associati ed all'attuazione delle decisioni assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio – video) che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

L'assemblea **ordinaria** indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:  
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la rieiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera

- 1) sulle modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- 2) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisano l'opportunità. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea si riunisce inoltre quando si ritiene utile e necessario per il buon funzionamento del sodalizio.

Di ogni assemblea sarà redatto verbale, a cura del Segretario o della persona nominata dalla assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabili per la prima e la seconda convocazione, nonché - nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video - il mezzo telematico utilizzato, deve essere inviato a tutti i Soci a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea o per pubblicazione sul sito dell'Associazione.

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi; ogni associato ha diritto ad un voto: ogni associato non può ricevere più di una delega. Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

#### Art. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a cinque Soci, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati e sono eletti dall'assemblea.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno o più dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- c) redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- d) predisporre il bilancio o rendiconto di ogni esercizio;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) deliberare sulla esclusione dei soci;
- g) nominare i Soci onorari; h) proporre all'assemblea la quota annua associativa;
- h) approvare la convocazione dell'assemblea;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea;
- j) approvare tutte le materie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- k) curare la tenuta e conservazione dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di nomina. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi del Consiglio ne facciano richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti.

dei suoi membri. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, a mezzo lettera o posta elettronica, accompagnato dall'ordine del giorno.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale, a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso.

#### Art. 12 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### Art. 13 – Segretario

Il Segretario cura i servizi di segreteria dell'Associazione; redige e conserva i Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; custodisce tutti gli atti ed i beni dell'Associazione. Il segretario svolge le operazioni di tesoreria e gestisce, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, i fondi dell'Associazione; tiene la contabilità ed i libri obbligatori e redige il Rendiconto annuale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 14 - Organo di controllo interno

L'assemblea può nominare, se le norme lo prevedono, un Organo di Controllo Interno che può essere composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati, oppure da un Revisore Unico. I membri sono scelti fra gli iscritti agli ordini professionali come da norme vigenti. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

L'organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i

propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### Art. 14 bis - Libri sociali obbligatori”

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017

#### Art. 15 - Cessioni beni e servizi

I proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017

#### Art. 16

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, secondo le norme vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Il bilancio dopo l'approvazione da parte del Consiglio, va depositato presso la sede a disposizione degli associati, unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve, capitale o beni, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 17 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva

destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

#### Art. 18 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Associazione, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal presidente della Camera di Commercio di Bologna, su istanza della parte più diligente. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente avvenuto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

#### Art. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto Sociale, si fa riferimento al codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme vigenti in materia.

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna  
via Paolo Nanni Costa n° 28 - 40133 BOLOGNA  
a presente è copia fotostatica a confronto all'unico originale giacente  
in questo Ufficio e registrato il 03/08/2022.  
al n° 2197 della serie 3 con  
Euro .....  
Si rilascia a richiesta de. Sig. CESARE FAJNT.  
Bologna, 03-8-2022  
- 3 AGO. 2022

